



REGIONE DEL VENETO

**PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL
REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI (RRSP)**

ANNO 2017



9a6a41fe



Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e comunitari.....	3
2. Premessa	5
3. Il Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP)	7
4. Obiettivi della procedura di aggiornamento del RRSP	8
5. Soggetti richiedenti	8
6. Commissione di valutazione.....	10
7. Contenuti delle proposte di integrazione e di modifica di profili professionali	11
8. Fasi della procedura di aggiornamento del RRSP, esiti possibili e tempistica	12
9. Entrata in vigore e disposizioni finali	15
10. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	15
11. Risorse	15



1. Riferimenti legislativi, normativi e comunitari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 *final* del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 *final* del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e, in particolare, i commi dal 51 al 61 e dal 64 al 68 dell'art. 4;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto interministeriale 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- Accordo 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA - DIREZIONE LAVORO

Procedura per l'integrazione e l'aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali – Anno 2017



9a6a41fe



- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1067 del 24 giugno 2014, “Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione e integrazione del Repertorio Regionale degli standard professionali e formativi”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.

Costituiscono inoltre quadro di riferimento le seguenti indicazioni europee:

- Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche (Europass);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente del 23 aprile 2008;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01);
- Cedefop (2016). Linee guida europee per la convalida dell’apprendimento non formale e informale.



2. Premessa

Il tema del riconoscimento alle persone degli esiti degli apprendimenti acquisiti indipendentemente dalla modalità e dai percorsi seguiti si è andato negli ultimi anni configurando come una delle sfide più importanti che i Sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro sono stati chiamati ad affrontare. La valorizzazione degli apprendimenti acquisiti, si configura anche come una **forma di diritto delle persone** a capitalizzare e spendere le proprie competenze professionali, indipendentemente dalle modalità con cui sono state acquisite e sviluppate.

La **Strategia Europa 2020** ha posto l'obiettivo di pervenire a una *crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*. Al raggiungimento di questo obiettivo, la validazione degli apprendimenti acquisiti anche in contesti non formali e informali offre un contributo fondamentale, così come riconfermato nella **Proposta di Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale** (Bruxelles 05.09.2012 - 2012/0234 (NLE)). Quest'ultima raccomanda ai sistemi nazionali di convalida di rispettare i principi di accessibilità, qualità e trasparenza e richiama alla necessità di coerenza e sinergia con il quadro europeo delle qualificazioni istituito dalla **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente** (2008/C 111/01) e con i sistemi di crediti applicabili nei sistemi formali.

Anche la **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale – ECVET** (2009/C 155/02) individua come fattore di particolare rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi condivisi a livello europeo, l'effettiva trasparenza dei titoli e delle qualifiche rilasciate nell'ambito dei diversi sistemi, nella prospettiva di far emergere e dare valore alle competenze acquisite dalle persone, in qualunque contesto formale, informale, non formale.

In ambito nazionale, la **Legge 92/2012** all'art. 4 "Ulteriori disposizioni in materia del mercato del lavoro", ha dedicato ampio spazio ai temi della validazione e della certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti. La legge richiama a principi di semplicità, trasparenza, garanzia di qualità e equità che devono essere garantiti nei processi che conducono alla validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona e a criteri di comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale. I servizi che conducono alla individuazione e alla validazione di apprendimenti avvenuti in contesti non formali e informali sono finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona e a garantire la correlabilità dello stesso alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni.



La IX Commissione “Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, il 10 luglio 2013, ha approvato il piano di lavoro per dare avvio alla costruzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali in attuazione a quanto previsto dall’art. 8 del **d.lgs. 13/2013**¹. Il medesimo d.lgs. 13/2013 ha parallelamente stabilito i tempi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni presenti nei diversi Repertori regionali al fine di facilitare la loro riconoscibilità e spendibilità sull’intero territorio nazionale.

La prospettiva dell’apprendimento permanente, così come sancito nella **Conferenza Unificata del 10 luglio 2014**, impegna il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad un cambiamento di paradigma, che si fonda su quattro elementi: il primo è la centratura sul soggetto che apprende, il secondo riguarda l’assunzione della prospettiva dell’apprendimento lungo l’arco della vita (*lifelong learning*), il terzo riguarda l’ampliamento delle sedi e delle modalità con cui le persone possono apprendere, da quelle formali a quelle non formali e informali (*lifewidelearning*), il quarto si riferisce alla trasparenza e comparabilità degli apprendimenti a livello europeo, al fine di agevolare la mobilità (per lavoro e per formazione), valorizzare il capitale umano e l’investimento in istruzione e formazione in chiave europea e contribuire così a rendere più solido e competitivo il sistema produttivo e a contrastare la crisi.

La **condizionalità ex ante “10.3 Apprendimento Permanente” di cui all’allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013** prevede, tra i criteri di adempimento “l’esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l’apprendimento permanente nei limiti previsti dall’articolo 165 TFUE”.

Ai fini della piena attuazione del suddetto quadro politico e strategico, l’**Accordo di Partenariato 2014-2020** evidenzia l’impegno dell’Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l’esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno elaborato un **Piano di lavoro** per definire una piattaforma di elementi per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, con l’obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull’intero territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Tale piano di lavoro ha portato, attraverso l’elaborazione e la condivisione tra Ministeri e Regioni e Province autonome di documenti tecnici, alla definizione di un quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e dei riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle stesse,

¹ Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.(13G00043)- (GU n.39 del 15-2-2013).



sanciti dall'Intesa Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 e successivamente recepiti e formalizzati con il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015².

La Regione del Veneto ha approvato con proprio provvedimento deliberativo n. 937 del 10 giugno 2014 il protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Regione Lombardia prevedendo e disciplinando il recepimento dalla Regione Lombardia del Quadro Regionale degli Standard Professionali e degli Standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Con Delibera di Giunta Regionale n. 1067 del 24 giugno 2014 è stata indetta una procedura di gara³ per l'affidamento del Servizio di revisione e integrazione del Repertorio adottato. Erano infatti necessarie integrazioni per assicurare la rispondenza con le specifiche caratteristiche del sistema socio-produttivo regionale e adattamenti volti a garantire l'interoperabilità con il Repertorio nazionale.

A ottobre 2015, a conclusione del Servizio realizzato, il Repertorio revisionato e integrato denominato Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP), è stato caricato e reso consultabile sul portale di Clic lavoro Veneto (<http://repertorio.cliclavoroveneto.it/>).

3. Il Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP)

Il Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) è la raccolta strutturata dei profili professionali significativi per il mercato del lavoro territoriale finalizzato a favorire la rappresentazione condivisa delle competenze richieste e riconosciute dal mercato del lavoro; fa leva su un impianto metodologico coerente con il quadro nazionale degli standard minimi ed è organizzato in 24 Settori Economico Professionali (SEP); ciascun profilo professionale inserito nel Repertorio è descritto per competenze tecnico-professionali ossia riconducibili ad attività e risultati riconosciuti e riconoscibili nei contesti di lavoro e relativi elementi di conoscenze e abilità; è referenziato alla Classificazione Nazionale delle professioni ISTAT, alla Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO, a processi e sottoprocessi di lavoro sulla base di Aree di Attività (ADA).

Il Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) è uno strumento utile a:

- individuare gap di competenze e approfondire l'analisi di fabbisogni di competenze sia con le aziende sia con le persone;
- supportare i servizi di orientamento e costruire progetti professionali personali basati sulle competenze;
- realizzare servizi di incontro domanda-offerta di competenze;

² Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (15A05469).

³ Con Decreto del Direttore della Sezione Lavoro n. 285 del 26 giugno 2014 sono stati approvati gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di revisione e integrazione del Repertorio adottato.



- **progettare percorsi formativi anche di tirocinio** finalizzati alla acquisizione di specifici apprendimenti.

Il Repertorio costituisce la **base imprescindibile** per poter avviare l'implementazione dei **servizi di validazione e certificazione** delle competenze comunque acquisite dal cittadino così come previsto dalle Linee guida regionali approvate con Delibera di Giunta n. 2895 del 28 dicembre 2012 ed è il **riferimento comune per la realizzazione di efficaci interventi e servizi per il lifelong learning.**

4. Obiettivi della procedura di aggiornamento del RRSP

Il Repertorio Regionale degli Standard Professionali è uno strumento dinamico ed evolutivo: **dinamico** perché aperto ad accogliere nuovi profili professionali e a integrare la rappresentazione delle professioni di specifici settori economici territoriali, **evolutivo** perché sensibile a recepire il fabbisogno di competenze che il mercato del lavoro esprime.

Al fine di mantenere tali caratteristiche del Repertorio è necessario prevedere il suo aggiornamento in modo costante. È per questo motivo che è indispensabile definire la **procedura**, ispirata a principi di semplificazione e trasparenza, **di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP).**

La **procedura di aggiornamento** riguarda necessità di:

- **integrazione** di profili professionali non già presenti nel Repertorio;
- **modifiche**, ossia adattamenti, di profili professionali già presenti nel Repertorio.

L'amministrazione regionale rispetto alla procedura di aggiornamento deve:

- **regolare e coordinare le fasi della procedura** mettendo a disposizione gli strumenti operativi per la sua realizzazione;
- **verificare la correttezza** delle proposte aggiornamento (integrazioni e modifiche);
- **verificare il contenuto sostanziale** delle proposte pervenute;
- **predisporre gli atti necessari** all'inserimento o al respingimento delle integrazioni o modifiche proposte.

I Soggetti che possono chiedere di avviare la Procedura di aggiornamento sono specificati nel paragrafo successivo.

5. Soggetti richiedenti

La procedura può essere **avviata** principalmente dai seguenti **soggetti richiedenti**:

- Imprese
- Enti accreditati ai servizi lavoro
- Associazioni di categoria



- Associazioni professionali non ordinistiche
- Parti sociali e datoriali
- Aree/Direzioni della Regione
- Camere di Commercio
- Enti bilaterali
- Altre Istituzioni pubbliche o private

Il Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) include profili professionali declinati secondo standard di natura professionale. Per questo motivo le tipologie di soggetti richiedenti (d'ora in poi richiedenti) sopra richiamate, nella logica del Sistema Istruzione - Formazione - Lavoro, sono per lo più afferenti al Sistema Lavoro.

La richiesta è presentata da un singolo soggetto tra quelli sopra elencati ma è necessario produrre **lettere di sostegno/interesse** espresse da più soggetti, tra quelli sopra richiamati. I soggetti richiedenti devono essere rappresentativi del Settore Economico Professionale (SEP) di riferimento del profilo professionale rispetto al quale si chiede integrazione o modifica.

Inoltre per garantire una adeguata **sinergia** tra realtà produttive e realtà formative è necessario che tra le lettere di sostegno/interesse ve ne sia almeno una da parte di un soggetto tra quelli di seguito elencati:

- Enti accreditati alla formazione
- Istituzioni scolastiche
- Università
- Altri soggetti rappresentativi del Sistema Istruzione e/o del Sistema Formazione

Nelle lettere di sostegno/interesse relative a soggetti appartenenti a realtà formative, dovrà essere indicato il nominativo di almeno n°1 esperto di formazione⁴ che abbia fattivamente collaborato alla formulazione della proposta. **La richiesta**⁵ deve essere **motivata e supportata** in modo chiaro e adeguato da **apposite analisi e rilevazioni** inerenti il profilo professionale di riferimento che evidenzino l'aderenza rispetto al fabbisogno occupazionale del territorio, sia in relazione a richieste di modifica sia in relazione a richieste di integrazione. Non saranno quindi considerate valide analisi e/o rilevazioni di carattere generale quali indagini realizzate a livello nazionale o regionale con finalità diverse dalla specifica osservazione del profilo di riferimento e del processo di lavoro inerente.

⁴ L'esperto di formazione deve avere comprovata esperienza sia in relazione ai "contenuti professionali" d'interesse per il profilo rispetto al quale si chiede integrazione o modifica sia in relazione alla progettazione per competenze.

⁵ Il format del modulo di richiesta prevederà un apposito spazio per porre in evidenza le motivazioni a supporto della richiesta; il modulo sarà pubblicato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.



Devono essere allegati i curricula sia degli **esperti di professione (almeno n°2)** sia **dell'esperto/i di formazione (almeno n°1)** con almeno 5 anni di esperienza professionale che hanno supportato il richiedente nella elaborazione della proposta.

6. Commissione di valutazione

La procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali è **gestita** dall'Area Capitale Umano e Cultura e prevede il coinvolgimento di una Commissione di valutazione.

La commissione di valutazione è composta⁶ da:

- n°1 rappresentante della Direzione Lavoro,
- n°1 rappresentante della Direzione Formazione e Istruzione,
- n°1 esperto di metodo,
- almeno n°2 rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale;
- almeno n°2 rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

La Commissione di valutazione ha il compito di:

- a) **esaminare la correttezza formale** della richiesta di integrazione o modifica di profilo professionale;
- b) **effettuare una prima valutazione di contenuto e di metodo** in termini di coerenza e adeguatezza rispetto al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e al Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP);
- c) **comunicare al richiedente la eventuale necessità di completare e/o rettificare la richiesta** e relativa modulistica di supporto fornendo al richiedente spiegazioni di natura formale o anche tecnica al fine di facilitare la presentazione delle parti da completare o rettificare;
- d) **approvare** oppure **respingere** la richiesta contenente la proposta di integrazione o modifica di profilo professionale.

Al fine di realizzare le attività relative ai punti a), b) e c) i componenti della Commissione possono operare anche a distanza, via e-mail e in modo asincrono; invece al fine di addivenire alla valutazione finale per esprimere l'approvazione o il respingimento di cui al punto d) la Commissione deve obbligatoriamente riunirsi almeno una volta.

⁶ Sono nominati dal Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura: il rappresentante della Direzione Lavoro, il rappresentante della Direzione Formazione e Istruzione e l'esperto di metodo. I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori sono nominati dalle rispettive associazioni di appartenenza le quali comunicano i nominativi a e su richiesta del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura. La composizione della Commissione è formalizzata con Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura.



Le Comunicazioni in itinere e alla fine della procedura con il Soggetto richiedente sono gestite dall'Area Capitale Umano e Cultura- Direzione Lavoro.

Ai componenti della Commissione di valutazione e, in generale, ai soggetti coinvolti nella procedura, non compete alcuna indennità né rimborso spese.

7. Contenuti delle proposte di integrazione e di modifica di profili professionali

La procedura descritta in questo provvedimento riguarda sia le **proposte di integrazione** di profili professionali non presenti nel Repertorio sia le **proposte di modifica** di profili professionali già presenti nel Repertorio.

Le proposte di integrazione di profili professionali riguardano in via esclusiva profili professionali che un Soggetto richiedente formula *ex novo* attenendosi alle regole descrittive adottate per la descrizione dei profili professionali già presenti nel Repertorio.

È oggetto di proposta formale di integrazione:

- la richiesta di *aggiunta di un profilo professionale non già presente nel Repertorio*.

Non sono oggetto di proposte formali di integrazione:

- *richieste di inserimento di nuovi profili professionali le cui caratteristiche descrittive non siano distinguibili in modo inequivocabile da quelle di ciascun altro profilo già presente nel Repertorio;*
- *richieste di inserimento di nuove Aree di Attività (AdA) il cui contenuto non sia sostanzialmente diverso da quello di ciascuna altra AdA già presente nel Repertorio.*

Sono oggetto di proposte formali di modifica di un profilo esistente:

- *l'aggiunta di una o più competenze (e relativi elementi di conoscenze e abilità) a un profilo professionale esistente nel Repertorio e la descrizione del profilo professionale in seguito alla aggiunta di una o più competenze;*
- *la definizione del Risultato, degli Indicatori di risultato, dei Descrittori di padronanza e delle Attività correlate, in seguito alla aggiunta di una o più competenze o in quanto mancante⁷ nel Repertorio.*

Non sono oggetto di proposte formali di modifica, in quanto operate d'ufficio dalla amministrazione regionale:

- la "mera" riformulazione/revisione⁸ di una o più competenze presenti in un profilo professionale esistente nel Repertorio;

⁷ Il "Risultato", gli "Indicatori di risultato", i "Descrittori di padronanza" e le "Attività correlate" non sono presenti per la totalità delle competenze descrittive dei 259 profili attualmente presenti nel RRSP.

⁸ Per "mera" riformulazione/revisione si intende una o più modifiche che non cambiano il significato sostanziale ma sono utili a una migliore comprensione dello standard professionale.



- la “mera” riformulazione/revisione di una o più elementi di competenza (conoscenze e abilità) presenti in un profilo professionale esistente nel Repertorio.

8. Fasi della procedura di aggiornamento del RRSP, esiti possibili e tempistica

In questo paragrafo sono descritte le **Fasi della procedura di aggiornamento** del RRPS e, in particolare, è evidenziato quali sono i soggetti tra quelli descritti in precedenza (Soggetti richiedenti e Commissione di valutazione) che intervengono in ciascuna Fase e in che modo intervengono a seconda anche dell'**esito** ottenuto in risposta alla proposta (approvata o respinta) di integrazione o modifica di profili professionali; infine sono stabiliti i **tempi** dall'avvio della procedura⁹ alla sua conclusione.

Le Fasi della procedura di aggiornamento del RRSP sono tre e riguardano sia le richieste relative alle proposte di integrazione di profili professionali non presenti nel Repertorio sia le richieste relative alle proposte di modifica di profili professionali già presenti nel Repertorio¹⁰.

⇒ **Fase I - RICHIESTA:** invio della richiesta via pec all'indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it indicando nell'oggetto “Proposta di integrazione RRSP” oppure “Proposta di modifica RRSP”. Nella mail dovranno essere allegati i seguenti moduli compilati dal richiedente:

- modulo di richiesta (include la motivazione della richiesta);
- lettere di interesse/sostegno;
- modulo contenente la proposta di integrazione oppure modulo per la modifica di profili professionali;
- cv esperti di professione e di formazione che hanno collaborato alla elaborazione della proposta.

⇒ **Fase II - ISTRUTTORIA:** la richiesta viene presa in capo dall'Area Capitale Umano e Cultura - Direzione Lavoro che inoltra la richiesta ricevuta con i relativi allegati ai componenti della Commissione di valutazione che procede a:

- a) **esaminare la correttezza formale** della richiesta di integrazione o modifica di profilo professionale;

⁹ L'avvio della procedura coincide con il giorno di ricezione effettiva della richiesta.

¹⁰ In base a quanto stabilito nel paragrafo “Contenuti delle proposte di integrazione e di modifica di profili professionali” sono escluse dalle fasi della procedura di aggiornamento:

- la “mera” riformulazione/revisione di una o più competenze presenti in un profilo professionale esistente nel Repertorio;
- la “mera” riformulazione/revisione di una o più elementi di competenza (conoscenze e abilità) presenti in un profilo professionale esistente nel Repertorio;
- la modifica delle referenziazioni ai codici delle Aree di Attività (AdA), conseguente alla riformulazione/revisione di una o più competenze e dei relativi elementi di competenza (conoscenze e abilità).



- b) **effettuare una prima valutazione di contenuto e di metodo** in termini di coerenza e adeguatezza rispetto al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e al Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP);
- c) **comunicare al richiedente la eventuale necessità di completare e/o rettificare la richiesta**¹¹ e relativa modulistica di supporto fornendo al richiedente spiegazioni di natura formale o anche tecnica al fine di facilitare la presentazione delle parti da completare o rettificare.

⇒ **Fase III - ESITO FINALE ISTRUTTORIA:** a seguito del lavoro preliminare realizzato nel corso della Fase II di istruttoria, la Commissione di valutazione convocata dall'Area Capitale Umano e Cultura – Direzione Lavoro si riunisce in presenza di tutti i Componenti della Commissione e procede a:

- d) **approvare** oppure **respingere** la richiesta contenente la proposta di integrazione o modifica di profilo professionale.

Con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro è formalizzato e reso noto l'esito della Istruttoria. Sono decretati sia gli esiti positivi, sia gli esiti negativi di ciascuna istruttoria relativa a richieste di integrazioni o modifiche di profili professionali.

Nel caso in cui nel corso della Fase II – Istruttoria, siano richieste modifiche o integrazioni di cui al punto c), i termini della procedura sono sospesi. In questo caso, il Soggetto richiedente ha 15 giorni di tempo per provvedere, inviando quanto richiesto via pec all'indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it. Superato tale termine senza riscontro, la procedura si ritiene terminata con esito negativo. Il medesimo Soggetto richiedente ha facoltà, se lo ritiene, di procedere ad una nuova istanza motivandola con elementi aggiuntivi.

Qualora il Soggetto richiedente provvedesse ad inviare entro i termini le modifiche o le integrazioni necessarie, la Commissione riapre l'Istruttoria e procede nuovamente con le valutazioni di merito.

Nel caso in cui la Commissione di valutazione non approvi la richiesta con la proposta di integrazione o modifica di profilo professionale, valutandola insufficiente, l'Istruttoria viene chiusa con esito negativo.


La Fase II e la Fase III hanno una durata complessiva di **45 giorni lavorativi**¹².

Di seguito è rappresentato uno schema sintetico della procedura di aggiornamento.

¹¹La richiesta viene inviata via pec dall'Area Capitale Umano e Cultura – Direzione Lavoro.

¹² Il conteggio dei 45 giorni lavorativi parte dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta inviata tramite pec dal Soggetto richiedente. È escluso dal conteggio dei 45 giorni lavorativi l'eventuale periodo di sospensione dell'Istruttoria, della durata massima di 15 giorni, che è concesso al Soggetto richiedente per presentare completamenti e/o rettifiche nel caso in cui la Commissione di valutazione ne abbia fatto richiesta.





9. Entrata in vigore e disposizioni finali

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, è formalizzata la Commissione di valutazione con Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura e, la procedura individuata, diventa operativa dando mandato al Direttore della Direzione Lavoro per i successivi adempimenti inclusa l'elaborazione della modulistica di supporto. La procedura individuata è soggetta a monitoraggio per 15 mesi a partire dal suo avvio con l'obiettivo di consentire una valutazione dei risultati verificandone l'efficacia e l'efficienza, individuando i punti di forza e di debolezza al fine di introdurre eventuali meccanismi di miglioramento e di recepire modifiche intervenute a livello normativo, europeo e nazionale.

10. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Direzione Lavoro – Area Capitale Umano e Cultura.

11. Risorse

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

